



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 giugno 2008 (01.07)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2007/0196 (COD)

9964/1/08

REV 1

LIMITE

ENER 161

CODEC 663

NOTA

n. prop. Comm.: 13045/07 ENER 222 CODEC 949

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

Si allega, per le delegazioni, una versione riveduta del testo consolidato della proposta in oggetto, elaborata sulla scorta dei risultati del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) del 6 giugno scorso. Il testo incorpora anche alcuni suggerimenti avanzati in tale occasione, che a giudizio della presidenza sono giustificati o per motivi di coerenza o in quanto contribuiscono a consolidare i risultati del Consiglio. Tutte le modifiche alla direttiva attuale proposte dalla Commissione sono in **grassetto sottolineato**; le modifiche apportate alla proposta della Commissione sono in *corsivo*, le modifiche rispetto alla versione precedente sono in *corsivo sottolineato*.

Nel quadro dell'ampio accordo raggiunto in sede di Consiglio è inteso che alcune delegazioni, ed anche la Commissione, possono ancora avere riserve (d'esame) in merito a specifiche disposizioni.

DIRETTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2003

relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

....

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I
Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.
2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
2. "rete di gasdotti upstream": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

3. "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura;
4. "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
5. "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
6. "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
7. "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;
8. "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
9. "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
10. "gestore dell'impianto di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

11. "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
12. "gestore del sistema GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
13. "sistema": reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
14. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico e la miscelazione, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
15. "linepack": lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
16. "sistema interconnesso": un complesso di sistemi tra loro collegati;
17. "interconnector": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
18. "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

19. "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
20. "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo [.]¹, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese [] svolge[] almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
21. "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;
22. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),² del trattato e relativa ai conti consolidati ³, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
23. "utenti del sistema": le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;
24. "clienti": i clienti grossisti e finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
25. "clienti civili": i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;

¹ *Per esigenze di chiarezza in un considerando si può dichiarare che il termine "controllo", ai fini dei punti 20 e 36 del presente articolo, è preso dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).*

² Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

³ GU L 193 del 18.07.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

26. "clienti non civili": i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
27. "clienti finali": i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;
28. "clienti idonei": i clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva;
29. "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
30. "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
31. "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
32. "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
33. "nuova infrastruttura": un'infrastruttura non completata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva;
- 34. "contratto di fornitura di gas": un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;**
- 35. "strumenti derivati sul gas": uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6 o C7 dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹, collegato al gas naturale;**

¹ GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

36. "controllo": diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.

Capitolo II

Norme generali di organizzazione del settore

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali.

In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.
4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

[.]

Articolo 4

Procedura di autorizzazione

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.
3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

4. Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Articolo 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 5 bis

Solidarietà regionale

1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.¹

2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell'approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:

¹ *Un considerando potrebbe sottolineare che nulla in queste disposizioni esclude la possibilità di avvalersi di meccanismi basati sul mercato.*

- a) il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/67/CE;
- b) l'individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l'ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale;
- c) le condizioni e le modalità pratiche dell'assistenza reciproca.

3. La Commissione è tenuta informata di questa cooperazione.

4. La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione in un contesto di solidarietà regionale. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 5 ter

Promozione della cooperazione regionale

1. **Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Questa cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.**
2. *Gli Stati membri assicurano, mediante l'applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a vari Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.*

3. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare la cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione dell'Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

Articolo 6

Norme tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.

Capitolo III

Trasporto, stoccaggio e GNL

Articolo 7

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva+1 anno]:

a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto,

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

¹ GU L 204 del 21.07.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo ./ o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto,

oppure

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo ./ o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo ./ o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;

d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.

2. ./ I diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) comprendono, in particolare:

./

b) il potere di esercitare diritti di voto, oppure

c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa ./

./

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'espressione "impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura" corrisponde alla nozione di "impresa che effettua le funzioni di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹, e le espressioni "gestore di sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" corrispondono alle nozioni di "gestore del sistema di trasmissione" e "sistema di trasmissione" ai sensi della direttiva 2003/54/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva+2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume rispettato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 9 bis.

5bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo, da una parte, su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e, dall'altra, su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.

¹ GU L 176 del 15.07.2003, pag. 37.

7. *Se, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, il sistema di trasporto appartiene ad un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.*¹

In tal caso, gli Stati membri:

a) designano un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 9, oppure

b) si conformano alle disposizioni del capitolo III bis.

8. *Se, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, il sistema di trasporto appartiene ad un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura, rispetto alle disposizioni del capitolo III bis, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.*

9. *Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 8, essa è certificata in conformità delle procedure di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 4, 5 e 6 e all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1775/2005, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicura chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo III bis, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.*

10. *Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1*².

¹ Nuovo considerando: "Considerando che in forza della presente direttiva esisteranno nel mercato interno dell'energia tre diversi modelli di separazione. È necessario che le misure che gli Stati membri possono adottare ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare parità di condizioni siano compatibili con il trattato e con la normativa dell'UE. Tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti."

² In un considerando si potrebbe dichiarare che quest'ultima frase non deve dare adito a una deduzione in senso contrario, ossia: "Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria senza concedere alcuna deroga; se uno Stato membro ha scelto la completa separazione proprietaria, un'impresa non ha il diritto di scegliere l'alternativa GSI."

Articolo 7 bis¹

Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasporto

I gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolamentazione notificano senza indugio alla Commissione ogni situazione o modifica tale da comportare l'assunzione del controllo del sistema di trasporto da parte di una o più persone di paesi terzi².

Articolo 7 ter

Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasporto

0. *Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, essa è certificata in conformità delle procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 e all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1775/2005.*

1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 7 bis o all'articolo 9 (GSI) o agli articoli da 10 ter a 10 nonies (GTI), all'esito del procedimento di certificazione descritto di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Sia l'articolo 7 bis che l'articolo 7 ter dovranno essere ulteriormente esaminati dai Servizi giuridici.

² Aggiungere quanto segue al considerando 14: "La questione del controllo delle reti dell'UE da parte di paesi terzi dovrebbe essere affrontata in maniera non protezionistica e tale da assicurare che le persone di paesi terzi rispettino le stesse regole applicabili alle imprese dell'UE. Le implicazioni relative agli investimenti esistenti e alle competenze della Comunità dovrebbero essere tenute in debita considerazione, già all'atto della formulazione delle direttive di negoziato che il Consiglio impartirà. A tal fine, il controllo di una rete da parte di un paese terzo sarà valutato in particolare in relazione alle sue ripercussioni concernenti l'indipendenza della gestione della rete, la concorrenza, la sicurezza dell'approvvigionamento, la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento energetico in provenienza dal paese terzo, gli ostacoli al commercio dell'energia con il paese terzo, il grado di apertura del mercato, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. La conclusione di accordi internazionali con paesi terzi non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali a livello interno al fine di proteggere i legittimi interessi concernenti la sicurezza pubblica."

2. **Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità [.], a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasmissione possa fornire la prova che non vi è alcuna possibilità che l'entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica e che il controllo da parte della persona o delle persone di un paese terzo non metterà a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica dell'UE, la Commissione può raccomandare la conclusione, con il paese terzo interessato, di un accordo di cui la Comunità sia parte. Quando è stata formulata una siffatta raccomandazione, la certificazione non è concessa finché non è concluso un siffatto accordo.**¹
3. **I gestori di sistemi di trasporto notificano all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 9 (GSI) o degli articoli da 10 ter a 10 nonies (GTI).**
4. **Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 9 (GSI) o degli articoli da 10 ter a 10 nonies (GTI) da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale rispetto gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:**
- a) **quando ricevono notifica da un gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;**
 - b) **di propria iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9 (GSI) o degli articoli da 10 ter a 10 nonies (GTI), ovvero quando hanno motivo di ritenere che questa violazione si sia già verificata; oppure**
 - c) **su richiesta motivata della Commissione.**
5. **Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui al paragrafo 6 [./].**

¹ Questa disposizione va letta in correlazione con il periodo di transizione previsto all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma.

- 6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 2bis bis del regolamento n. 1775/2005.**
- 7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.**
- 8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.**
- 9. I paragrafi da 0 a 8 si applicano anche agli Stati membri soggetti ad una deroga conformemente all'articolo 28 allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni applicabili agli investimenti di persone di paesi terzi.*

Articolo 7 ter bis

Osservanza degli orientamenti

[soppresso]

Articolo 7 quater

Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema.

Articolo 8

Compiti dei gestori del sistema

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente [.]
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

2. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 9
Gestori di sistema indipendenti

- 1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasporto appartiene ad un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare [.] l'articolo 7, paragrafo 1 e designare un gestore di sistema indipendente [.] su proposta del proprietario del sistema di trasporto [.] Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione. [.]**
- 2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:**
- a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d);**
 - b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 8;**
 - c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolamentazione;**
 - d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;**
 - e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1775/2005, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.**
- 3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasporto. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 2 bis ter del regolamento n. 1775/2005.**
- 4. [soppresso]**

- 5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e delle rendite da congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasporto non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.**
- 6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:**
- a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;**
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate;**
 - c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete che possiede e che sono gestiti dal gestore di sistema indipendente, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;**
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.**
- 7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.**

Articolo 9 bis

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio.

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente, i proprietari dei sistemi di trasporto e i gestori del sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasporto.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti a norma dell'articolo 19.

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non possono far parte di strutture dell'impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, distribuzione e fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono dotati di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese del settore del gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 24 quater, paragrafo 4, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di stoccaggio e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni

giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3."

Articolo 10

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasporto e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, **di stoccaggio e/o di GNL** di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

CAPITOLO III bis

Gestore di trasporto indipendente

Articolo 10 bis

[.]

Articolo 10 ter

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. *I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, in particolare:*
- a) *i beni necessari per l'attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;*
 - b) *il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;*
 - c) *il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Ciò non impedisce tuttavia al gestore del sistema di trasporto di fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi:*
 - *non operi una discriminazione nei confronti degli utenti, sia a disposizione di tutti gli utenti secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura, e*
 - *le relative modalità e condizioni siano approvate dall'autorità di regolamentazione.*

- d) *Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 12 sexies, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.*
2. *L'attività di trasporto di gas include almeno le seguenti attività oltre a quelle elencate all'articolo 8:*
- a) *la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;*
 - b) *la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto;*
 - c) *la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;*
 - d) *la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);*
 - e) *la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico;*
 - f) *la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;*
 - g) *la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse del gas ecc., al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;*
 - h) *tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.*
3. *I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati nella forma giuridica di una società a responsabilità limitata contemplata all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.*

4. *Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.*
5. *Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.*
6. *I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.*

Articolo 10 quater

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1. *Senza pregiudizio delle decisioni dell'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 sexies, il gestore del sistema di trasporto dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Il gestore del sistema di trasporto ha il potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.*
2. *Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.*
3. *Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.*

4. *La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente al presente capo. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete in conformità dell'articolo 10 octies. 5.*
5. *Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 e all'articolo 12 ter, paragrafo 2 e nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 1775/2005, i gestori del sistema di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.*
6. *Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolamentazione su richiesta.*
7. *Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'approvazione dell'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.*
8. *Il gestore del sistema di trasporto informa l'autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.*
9. *L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capitolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.*

10. *Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione prevista all'articolo 7 ter. Se la Commissione, ha adottato una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter e accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, può annullare ogni decisione esplicita o implicita assunta dall'autorità di regolamentazione a norma del presente articolo e può esercitare i diritti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo fino a quando quest'ultima non si sia conformata alla decisione della Commissione.*

Articolo 10 quinquies

Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1. *Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato in conformità dell'articolo 10 sexties.*
2.
 - a) *L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione **esecutiva** e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.*
 - b) *L'autorità di regolamentazione può emettere un'obiezione*
 - i) *se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi, o,*
 - ii) *in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la sua motivazione.*

3. *a) Non devono essere stati esercitati né alcuna [] posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della loro nomina.*
- b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.*
- c) Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a) non devono aver esercitato alcuna gestione od altra attività pertinente¹ nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.*
4. *Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.*
5. *Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.*
6. *Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.*

¹ *Un considerando potrebbe chiarire che per "altra attività pertinente" si intende un'attività che dia accesso alle stesse informazioni che si sarebbero potute ottenere nelle posizioni gestionali in questione.*

7. *Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.*
8. *Il paragrafo 3, lettera b) ed il paragrafo 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, manutenzione e sviluppo della rete.*

Articolo 10 sexies

Organo di sorveglianza

1. *Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, segnatamente le decisioni riguardanti l'approvazione del piano finanziario annuale, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, ovvero alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 10 octies.*
2. *L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.*
3. *a) Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e paragrafi da 4 a 7.*
b) L'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, lettera b), punto ii) si applica a tutti i membri dell'organo di sorveglianza.

Articolo 10 septies

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. *Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Senza pregiudizio delle competenze del regolatore nazionale, il responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.*
2. *L'organo di sorveglianza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 10 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità di regolamentazione può fare obiezione alla nomina del responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale.*
3. *Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:*
 - (i) *controllare l'attuazione del programma di adempimenti;*
 - (ii) *redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolamentazione;*
 - (iii) *riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;*
 - (iv) *notificare all'autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;*
 - (v) *riferire all'autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.*
4. *Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all'organo di sorveglianza.*

5. *Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolamentazione.*
6. *Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione e assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità.*
7. *Il responsabile della conformità riferisce regolarmente, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.*
8. *Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:*
 - (i) *le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 1775/2005, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento dei mercati secondari;*
 - (ii) *i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;*
 - (iii) *le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto;*
9. *Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 10.*
10. *Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni;*
11. *Previo accordo dell'autorità di regolamentazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità.*
12. *L'accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto è concesso senza necessità di preavviso.*

Articolo 10 octies

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. *I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all'autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.*
2. *In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete,*
 - (a) *indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;*
 - (b) *contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;*
 - (c) *prevede uno scadenario per tutti i progetti di investimento.*
3. *Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala europea, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.*
4. *L'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di rete effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. Essa rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.*
5. *L'autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano.*

6. *L'autorità di regolamentazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.*
7. *Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete .:*

- (a) *imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa, ovvero*
- b) *indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori, ovvero*
- (c) *imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.*

Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasporto di accettare:

- il finanziamento ad opera di terzi,*
- la costruzione ad opera di terzi,*
- la costruzione dei rispettivi nuovi beni,*
- la gestione dei rispettivi nuovi beni.*

Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.

8. *Se l'autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.*

Articolo 10 nonies

Poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di consumatori industriali alla rete di trasporto

- 1. I gestori dei sistemi di trasporto sono obbligati ad instaurare e rendere pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e dei consumatori industriali alla rete. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.*
- 2. I gestori dei sistemi di trasporto non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, terminale di rigassificazione del GNL e consumatore industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto è obbligato ad assicurare una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.*

Articolo 10 decies

[spostato all'articolo 31]

Capitolo IV

Distribuzione e fornitura

Articolo 11

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 12 a 14.

Articolo 12

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, e/o di ogni altro sistema di trasporto e/o di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.
4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.
5. Nel caso in cui i gestori dei sistemi di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite secondo una metodologia compatibile con l'articolo 24 quater, paragrafo 4, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

Articolo 13

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

- (a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
- (b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- (c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. **Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali.** Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 24 *quater*, paragrafo 4, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

- d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (**in prosieguo: "il responsabile della conformità"**) presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo **24bis**, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. **Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.**

[.]

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

4. La Commissione può adottare orientamenti che precisano nei dettagli le disposizioni concrete applicabili al fine di assicurare [...] **l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione** in termini di organizzazione e presa di decisioni rispetto alle altre attività non correlate alla distribuzione [...]. **Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.**

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi *da 1 a 4* alle imprese di gas naturale integrate che forniscono meno di 100000 clienti allacciati.

Articolo 14

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.
2. Il gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

Articolo 15

Gestore di un sistema combinato

*L'articolo 13, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, **a condizione che questi ottemperi [...] alle disposizioni [...] degli articoli 7 [...] e 9 bis** o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 28, paragrafo 6.*

Capitolo V

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 16

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all'articolo 17.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 17

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.
2. Le imprese di gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g)¹ del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.² Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3. Nella loro contabilità interna, le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà

¹ Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

² GUL 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 283 del 27.10.2001, pag. 28).

della rete di trasporto/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore de gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.
5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.
6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

Capitolo VI

Organizzazione dell'accesso al sistema

Articolo 18

Accesso dei terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

Articolo 19

Accesso allo stoccaggio

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. **Gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare se l'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack sia necessario, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti. Gli Stati membri rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack è offerto in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.**
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

4. In caso di accesso regolato gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario.

Articolo 20

Accesso alla rete di gasdotti upstream

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 33.
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:
 - (a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

- (b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;
 - (c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti upstream per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti upstream o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; i)
 - d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo upstream.
3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti upstream, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.
4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti upstream che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

Articolo 21

Rifiuto dell'accesso

1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay, tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 27 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto è debitamente motivato.
2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 22

Nuove infrastrutture

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e **per un periodo di tempo limitato**, di una deroga alle disposizioni degli articoli **7, 9, 18, 19, 20**, nonché dell'articolo **24 quater, paragrafi 4, 5 e 6** alle seguenti condizioni:
 - (a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - (b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
 - (c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

- d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.
3. L'autorità di regolamentazione di cui al **capitolo VI bis** può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. **Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo** *soltanto*
- (a) *se le autorità di regolamentazione interessate non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal momento in cui la deroga è stata richiesta presso l'ultima delle suddette autorità, oppure*
- (b) *su richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.*

Le autorità di regolamentazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia prorogato di un massimo di sei mesi.

Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, **la capacità della** nuova infrastruttura **o dell'** infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità [...].

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio **all'infrastruttura**. Nel decidere **tali** condizioni [...] si tiene conto, in particolare, [...] della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere una deroga l'autorità [...] **di regolamentazione** adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. [...] **Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo, l'autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.**

La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui al **secondo comma**, è debitamente motivata e pubblicata.

3 bis Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione.

[]

4. Non appena riceve una richiesta di deroga, l'autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. La decisione [...] è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

- (a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
- (b) l'analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell'efficace funzionamento del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga;
- (c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

- d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con [...] le autorità di regolamentazione **interessate**;
- e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

5. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolamentazione [...] di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. Il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi qualora la Commissione richieda informazioni supplementari. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione dell'informazione completa. Il periodo di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell'autorità di regolamentazione. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolamentazione, ovvero l'autorità di regolamentazione non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

L'autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla deroga entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e dopo cinque anni qualora, alla scadenza di tale termine, l'infrastruttura non sia ancora diventata operativa.

6. La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 23

Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:
 - (a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
 - (b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
 - (c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:
 - (a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
 - (b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

Articolo 24

Linee dirette

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:
 - (a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;
 - (b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.
2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 21, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo *24 quater*.

CAPITOLO VI bis

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 24 bis

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione¹ a livello nazionale.

Ibis. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello federale o regionale in alcuni Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 del [regolamento sull'Agenzia].

Iter. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in un territorio geograficamente separato il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3% del consumo dello Stato membro di cui tale territorio fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 del [regolamento sull'Agenzia].

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva e dalla normativa connessa,

¹ Potrebbe essere aggiunto il considerando seguente: "L'autorità nazionale di regolamentazione può coprire sia l'energia elettrica che il gas."

- (a) **l'autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato,**
- (b) **il suo personale e le persone responsabili della sua gestione**
- **agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale, e**
 - **non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione.** *Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti politici generali elaborati dal governo non connessi con le funzioni di regolamentazione di cui all'articolo 24 quater.*

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- (a) **l'autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico¹, e disponga di autonomia di esecuzione del bilancio² e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività,**
- (b) **il suo personale direttivo superiore sia nominato per [.] almeno cinque anni [.] e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità ai sensi della legge nazionale.**

Articolo 24 ter

Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 24 quater, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

¹ Resta inteso che l'approvazione del bilancio del regolatore da parte del legislatore non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio; lo si potrebbe enunciare in un considerando.

² L'autorità di regolamentazione dovrebbe tuttavia essere soggetta a controllo giudiziario ("Rechtsaufsicht"); lo si potrebbe enunciare in un considerando.

- (a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno del gas concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori della Comunità;**
- (b) sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);**
- (c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso la Comunità;**
- d) promuovere lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti nonché l'adeguatezza dei sistemi [.]**;
- e) *agevolare l'accesso di nuove capacità di produzione alla rete, [.] in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato¹;*
- f) assicurare che ai gestori e agli utenti della rete siano offerti incentivi [.] adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;**
- g) provvedere al funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza [.] e una tutela dei consumatori effettive;**
- h) [.] contribuire a un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, alla tutela dei clienti vulnerabili e all'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A.**

¹ Potrebbe essere enunciato quanto segue in un considerando (formulazione tratta dalle conclusioni del Consiglio europeo): "È necessario assicurare il miglioramento della concorrenza e della sicurezza dell'approvvigionamento tramite l'integrazione agevolata di nuove capacità di produzione nella rete del gas in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato;".

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

- (a) garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa di gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
- (b) cooperare con la o le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati nelle questioni transfrontaliere;
- (c) osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia e della Commissione;
- d) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia ed alla Commissione. La relazione descrive le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
- e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;
- f) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1775/2005;
- g) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete [.] e vigilare sulle norme e sui requisiti in materia di qualità del servizio di rete;
- h) vigilare sul livello di trasparenza e sull'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza;

- i) vigilare sul grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili, [.] nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza [.] , comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;**
- j) vigilare** sul tempo impiegato dalle imprese di trasporto e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
- k) vigilare e verificare** le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19. *Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;*
- []
- m) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;**
- n) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la [.]messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui alla lettera h) dell'allegato A;**
- o) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1775/2005;**
- p) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 o 4;**
- q) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 26.**

Ibis. Ove uno Stato membro lo preveda, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità dei principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolamentazione o dall'Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

2. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di regolamentazione:

- (a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3, lettera d);**
- (b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in modo da assicurare che il gestore indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono ed in particolare approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 7;**
- (c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente;**

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dai gestori di sistema indipendenti comprendano un corrispettivo per il o i proprietari della rete che consenta una remunerazione adeguata degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e) procede a ispezioni, anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente;

3. Gli Stati membri [...] provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano **dotate dei poteri necessari** per assolvere con efficacia e rapidità **i** compiti di cui ai paragrafi 1, **2 e 4** [...]. **A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:**

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas;

(b) il potere di effettuare [...] indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato [...]¹ *Ove appropriato, l'autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;*

(c) il potere di acquisire dalle imprese di gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

¹ È aggiunto il seguente considerando:
"I programmi di cessione del gas sono uno dei possibili provvedimenti per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato."

- d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata al gestore del sistema di trasporto o all'impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro in virtù della direttiva;**
- e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8.**

[]

3 bis Oltre ai compiti e poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3, qualora sia stato designato un gestore del sistema di trasporto a norma del capitolo III bis, all'autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e poteri:

- (a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 3, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
- (b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto ottemperi agli obblighi che gli incombono;
- (c) agire in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 7;
- d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;

- e) *approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;*
- f) *chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 10 septies, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;*
- g) *procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto;*
- h) *attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 9 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.*

4. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, [...] *quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:*

- (a) *la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;*
- (b) *la prestazione di servizi di bilanciamento.*

5. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, **di stoccaggio**, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al **presente articolo**, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, *di stoccaggio*, di GNL o di distribuzione [...] *in relazione alle questioni menzionate nei paragrafi da 1 a 6* può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del **presente articolo** oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

[.]

9. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

10. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

[.]

11. I reclami di cui ai paragrafi 7 e 8 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate e giustificate al fine di consentire il controllo giudiziario.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate.¹

[.]

Articolo 24 quinquies

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1. Le autorità di regolamentazione cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

¹ Si potrebbe precisare in un considerando che tale organo potrebbe essere un giudice o altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento.

2. bis Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

[]¹

4. bis La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia [.]. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24 sexies

Osservanza degli orientamenti

1. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005.

2. Nel termine di quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.

¹ Per motivi giuridici, i paragrafi 3 e 3 bis e parti del paragrafo 4 sono stati trasferiti nel regolamento sull'Agenzia (parti del paragrafo 4 continuano a figurare nella direttiva (= nuovo paragrafo 4 bis)):

- 3. Se l'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia ne informa la Commissione.**
- 4. Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.**
- 5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.**
- 6. Se ha deciso di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, nel termine massimo di quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a**
- (a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione;**
- oppure**
- (b) imporre all'autorità di regolamentazione interessata di [...] revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.**
- 7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione.**

8. L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di [...] revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24 septies

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati sul gas stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

- 3. L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.¹ Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.**
- 4. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.**
- 5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto, nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.**
- 6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.**
- 7. Se le autorità indicate al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti alle autorità di cui al paragrafo 1.**

¹ Un considerando potrebbe precisare che: *"I requisiti di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti per i dati di natura strategica o in presenza di un solo utente per un impianto di stoccaggio."*

"Capitolo VI ter
 Mercati al dettaglio
 Articolo 25 (nuovo)¹

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità [./], di mercati [./] al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l'accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

Capitolo VII
Disposizioni finali
Articolo 26
Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Tali misure causano il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non vanno oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

¹ *Trasferito dalla proposta di regolamento sul gas.*

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 27

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take-or-pay

1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 18. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Where a natural gas undertaking has refused access, the application shall be presented without delay. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:
- (a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;
 - (b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - (c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;
 - (d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
 - (e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;
 - (f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;
 - (g) misura in cui, nell'accettare gli impegni take-or-pay in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;
 - (h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi e

- i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas take-or-pay, o se il contratto di acquisto di gas take-or-pay in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni take-or-pay assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI, in particolare gli articoli da 18 a 25.
5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Articolo 28

Mercati emergenti e isolati

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 7, 23 e/o 24 della presente direttiva. È considerata fornitore principale un'impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Cipro può derogare agli articoli 4, 7, 23 e/o 24 della presente direttiva. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato.

Gli articoli 4, 7, 23 e/o 24 non si applicano all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Cipro può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, agli articoli 9 e 11, all'articolo 12, paragrafo 5, agli articoli 13, 17 e 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente

3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. Due anni dopo è applicato l'articolo 23, paragrafo 1), lettera b) e tre anni dopo, l'articolo 23, paragrafo 1), lettera c). Fintantoché si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 può decidere di non applicare l'articolo 18 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.
4. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

- necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;
 - entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;
 - dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;
 - prospettive del mercato del gas in questione;
 - dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.
- (a) Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.
- (b) Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a 20 anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detto sistema.

6. *L'articolo 7 non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. [.]*

7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 11, 12, 13, 18, 23 e/o all'articolo 24 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

Articolo 29

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3 si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro - dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli - la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.**

Articolo 31

Relazione

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - (a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;
 - (b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 13, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

- (c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato del gas per i consumatori;
- d) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);
- e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;
- f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;
- g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno, la relazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

2 bis Entro due anni dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capitolo III bis sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, servendosi del parametro dell'effettiva ed efficiente separazione.

2 ter Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 bis la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete per rispondere alle esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione, concorrenza efficace sui mercati energetici dell'UE nonché sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.

2 quater Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 2 bis stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 ter non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, proposte intese ad assicurare pienamente l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,
- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,
- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,
- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico,

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,
- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,
- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,
- se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema,
- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Articolo 32
Abrogazioni

1. La direttiva 91/296/CEE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2004, fatti salvi i contratti conclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/296/CEE che continuano ad essere validi e ad essere applicati a norma di detta direttiva.
2. La direttiva 98/30/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini dell'attuazione e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

Article 33 ¹
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro [18 mesi dopo l'entrata in vigore]**. Essi **trasmettono** immediatamente alla Commissione **il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.**

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore ad eccezione dell'articolo 7 ter, paragrafo 2 che applicano a decorrere da 42 mesi dall'entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano **tali disposizioni**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. **Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.**

¹ Questo articolo potrebbe dover subire modifiche in funzione della forma finale che assumerà la direttiva (modifica o rifusione).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e 93/13/CE del Consiglio², le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

- (a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,
 - le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; i)
 - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

¹ G.U. L. 144 del 4.6.1997, pag. 19.

² G.U. L. 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- (b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
- (c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e l'uso dei medesimi;
- d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. General terms and conditions shall be fair and transparent. They shall be given in clear and comprehensible language. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
- f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione¹;
- g) allacciati al sistema del gas siano informati sui loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli;

¹ GUL 115 del 17.4.1998, pag. 31.

- h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;**
- i) siano adeguatamente informati [.] del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Le informazioni sono fornite in tempi sufficienti che tengono conto della capacità del contatore del cliente. Si tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;**
- i) possano cambiare fornitore in qualsiasi momento dell'anno; il consumatore ha il diritto di ricevere l'ultima fattura entro tre mesi dall'ultima fornitura effettuata dal fornitore precedente.**
-